

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 19 MARZO 1880

cesse ai sottotenenti dell'arma per metà dei post vacanti. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

COMPANS. Mentre riconosco che la giusta e doverosa disposizione della quale si fissano le promozioni al grado di tenente, per metà ai sottotenenti dell'arma, anziché per un terzo dei posti vacanti, darà buoni e pratici risultati invogliando i sott'ufficiali a rimanere, credo pure opportuno in questo articolo rivolgere all'onorevole ministro della guerra una viva raccomandazione che se verrà avvalorata dalla parola dell'onorevole relatore, ho fiducia di veder accolta dall'onorevole ministro.

La legge sull'avanzamento, all'articolo 19, dice: « Gli ufficiali generali sono nominati a scelta su tutto l'esercito fra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

A questo articolo succede una nota concepita in questi termini: « Questa disposizione non è punto modificata dall'articolo 61 del regio decreto 24 gennaio 1861, che è così formulato: « L'avanzamento negli ufficiali ha luogo pure sulla totalità dell'arma, sì del continente che delle isole. »

È dunque evidente che gli avanzamenti nel corpo dei reali carabinieri si basano sul precitato articolo 61 del suddetto regio decreto, e che quindi tutte le promozioni nell'arma, fino al grado di colonnello inclusivamente devono esser fatte fra gli ufficiali del corpo. Nè sembra che possa invocarsi in favore di chi volesse trasferire nell'arma, l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 13 novembre 1853, giacché esso deve ritenersi, in ciò che non è contrario, per abrogato dall'articolo 61, del successivo regio decreto 1861 pel noto principio che *Lex posterior derogat priori*.

Notate, o signori, che la base dell'avanzamento, non fu mai scossa fin qui, essendosi sempre fatte le promozioni fino al grado di colonnello fra gli ufficiali dei carabinieri, e solamente ammessi fra i tenenti due terzi provenienti dalle altre armi, come è consentito dallo stesso decreto già citato.

Invece che avvenne? Il bollettino ultimo del 13 corrente reca la nomina del cavaliere Bellentani, colonnello del 46° fanteria, a colonnello comandante la legione territoriale di Torino. Non discuto la persona, che sotto ogni aspetto è un distintissimo ufficiale superiore, ma solo il fatto. Pare a me, che tale disposizione non sia in armonia colle prescrizioni di legge, e che cagioni al corpo dei carabinieri una ferita materiale e morale assai sensibile.

Invero con questa nomina non potè essere promosso un tenente colonnello dell'arma e quindi sono

privati dell'avanzamento un maggiore, un capitano e via di seguito. Ecco il danno materiale. Ma di gran lunga superiore è il danno morale che ne risulterà. Perchè, onorevole ministro, chiamare a far parte dell'arma un ufficiale superiore di altro corpo?

Perchè non promuovere uno dei tanti tenenti colonnelli dell'arma stessa? È ammissibile, o signori, che fra essi tutti, neppur uno ve n'abbia capace di comandare una legione? (*Senso*) Non lo posso credere. Si son consultati gli specchi caratteristici, s'è tenuto conto dei lunghi anni di servizio, delle prove date in ogni tempo, in circostanze difficilissime da quegli egregi e benemeriti ufficiali? Ed in caso contrario si può pretendere che essi rimangano sereni e tranquilli sotto il peso di tanta iattura?

Quando si verifica poi tale fatto così stranamente anormale?

Quando appunto si vuole rialzare il prestigio dell'arma, quando il Parlamento discute una legge per migliorare le condizioni morali ed economiche del corpo dei reali carabinieri. (*È vero!*)

Io son certo che quei valenti ufficiali, educati alla severa scuola del dovere e dell'abnegazione sapranno far tacere i sentimenti di amarezza, che dopo tante disillusioni, dopo tanti danni patiti, dopo una lunga serie di servigi resi alla patria, avvolge e conturba l'animo loro; ma ciò nondimeno stimai debito mio prendere la parola e rilevare il fatto, perchè si cercasse di porre rimedio al caso attuale, il quale ove costituisse un precedente effettivo formerebbe senza dubbio il principio dello sfacelo dell'arma, non avendo più gli ufficiali un avvenire assicurato. E tanto più deve esser loro assicurata la carriera, ove si ponga mente che nel corpo dei reali carabinieri l'avanzamento è più lento che in qualunque altra arma.

Mi lusingo adunque che l'onorevole ministro della guerra concorderà nei miei apprezzamenti, e vorrà assicurarmi che mantenendosi per l'avvenire le prescrizioni di legge e le sagge consuetudini, si trovi pure pel caso presente un qualche temperamento atto ad allontanare le possibili conseguenze della sfiducia o del malcontento negli ufficiali dei carabinieri. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. In altri termini, l'onorevole Compans vorrebbe che il ministro della guerra, in occasione di promozioni, interpretasse strettamente la legge del 13 novembre 1859, sull'avanzamento del regio esercito, e specialmente l'articolo 1 che riguarda l'arma dei reali carabinieri. A dir vero, quando questa legge è stata emanata, il corpo dei carabinieri